



AREA FINANZIARIA, PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio PERSONALE

DETERMINAZIONE

n. 627 del registro generale

Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI" -AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il fondo risorse decentrate dall'anno 2024 è disciplinato dall'art. 79 del CCNL 2019/2021 sottoscritto il 16/11/2022.
- con deliberazione n. 62 del 30/04/2024 la Giunta Comunale impartiva indirizzi in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla stipula dell'accordo sull'utilizzo delle risorse anno 2024;
- il fondo risorse decentrate dall'anno 2024 è stato costituito con propria determinazione n. 220 in data 29/05/2024;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del Sagrantino":

- n. 34 del 15/05/2024 con la quale la stessa Unione determinava le quote di fondo risorse per il trattamento del salario accessorio del personale dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e

del Sagrantino”, da trasferire da parte dei singoli Comuni ai sensi dell’art.32, comma 5 del d.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

- n. 64 del 04/11/2024 con la quale la stessa Unione rideterminava la cessione delle quote di fondo risorse per il trattamento del salario accessorio del personale dell’Unione dei Comuni “Terre dell’olio e del Sagrantino”, da trasferire da parte dei singoli Comuni ai sensi dell’art.32, comma 5 del d.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- il Comune ha ricevuto risorse, a titolo di contributo, per il sostegno all’attività di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione, a valere sulle risorse del Fondo Complementare al PNRR di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 agosto 2022, attuativo dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
- tali risorse, ammontano ad € 2.955,00 al netto di oneri;
- secondo l’orientamento di ANUSCA, potranno confluire nel fondo per il trattamento accessorio del personale dell’anno 2024 ed essere liquidate in favore del personale che ha svolto il relativo lavoro, vista la loro natura analoga a quella degli incentivi tecnici;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 16/12/2024, la quale da mandato alla responsabile del servizio personale di aggiornare la costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024 alla luce delle più recenti interpretazioni in materia e per l’indicazione della quota da trasferire all’Unione dei Comuni TOS “Terre dell’olio e del Sagrantino” relativa al fondo – anno 2024 per il salario accessorio del personale trasferito all’Unione stessa;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

DATO ATTO, che le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell’art. 79, commi 1 e 1-bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

➤ comma 1 lettera a):

- Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/18);
- Risorse stabili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

➤ comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

➤ comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

➤ comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/04/2023), rapportate al part time, in caso di part time originario (CFL ARAN 223);

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

VISTO che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*;

CONSIDERATO, altresì, che con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che *“Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”*.

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art. 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art 8, comma 3, del D.L. 13/2013

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano per l'ente Comune di Trevi:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/ elevata qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, per gli anni 2011/2014, per complessivi € 1.738,36;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31/12/2024, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (29,06 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (31,88 unità rapportate alla percentuale di part time);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come rappresentato nella tabella che segue:

LIMITE 2016	262.566,57
fondo 2018	157.880,32
budget p.o. 2018	85.835,00
totale 2018	243.715,32
n. dipendenti 31/12/2018 totali	31,88
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	31,88
QMP	7.644,77

ANNO DI VERIFICA - 2024			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t.	valore
	348,6662		348,67
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			29,06
△ (differenziale dotazione)	-	2,824	
ADEGUAMENTO 2024		-21.588,83	
LIMITE 2016 ADEGUATO		262.566,57	

RISCONTRATO che il limite rimane pertanto determinato nel suo originario importo di € 262.566,57;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 138.791,01;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 2.828,80;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 2.350,51;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 5.420,48 (di cui, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2023 per € 494,52);
 - lett. h) incremento per aumento delle dotazioni organiche art. 67, comma 2, € 4.423,68;
- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad € 2.873,00;
 - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 2.447,25;

ATTESO CHE per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 159.134,73;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a), accordi, collaborazioni, sponsorizzazioni, risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, attività per conto ISTAT € 2.500,00;
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, D.Lgs 36/2023: € 40.000,00
 - Anpr: € 2.955,00
- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente: € 41,21;
- art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art. 54 del Ccnl 14/09/2000 (messi notificatori): € 200,00;

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali previsti dal CCNL 16/11/2022, anche in relazione a specifiche disposizioni di legge, disposti con

deliberazione della G.C. n. 62/2024, ad oggetto “*Atto di indirizzo in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla stipula dell’accordo sull’utilizzo delle risorse anno 2024*” di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all’1,2% del m.s. anno 1997, € 13.269,33;
- art. 79, comma 3, per l’importo pari ad € 1.461,89: Importo calcolato in base al disposto che prevede l’incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell’anno 2021;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l’importo del fondo anno 2024 - parte variabile - ammonta ad € 60.427,43;

RILEVATO che occorre procedere:

- alla riduzione fondo per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011-2014, consolidate in applicazione dell’articolo 1 comma 456 della L. 147/2013 nell’importo di € 1.738,36;
- alla riduzione del fondo per effetto di personale trasferito all’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino nell’importo di € 4.610,58;

RILEVATO che ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, si dovrà procedere alla decurtazione di € 14.117,34, come dimostrato nella tabella che segue:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS.

	ANNO 2016	ANNO 2024
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	158.350,39	219.562,17
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 1.738,36	- 1.738,36
INCREMENTO PER RIENTRO VIGILI UNIONE	4.423,68	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	- 4.610,58	- 4.610,58
TOTALE LORDO	156.425,13	213.213,23
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	2.500,00	54.461,45
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	- 2.500,00	- 54.461,45
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO	83.314,83	86.497,85
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		- 662,92
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	14.515,81	21.286,41
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		-
FONDO STRAORDINARIO	10.810,80	10.810,80
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	262.566,57	276.683,91
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019	-	
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019	262.566,57	
DECURTAZIONE DA OPERARE		14.117,34

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 199.095,89, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557/562, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

RISULTATO che, in via previsionale, risultano indisponibili le somme, il cui utilizzo è vincolato, per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente e per indennità di comparto (quota a carico fondo);

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2023/2025 sottoscritto in data 29/12/2023, regolarmente autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 223 del 28/12/2023;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso, al Collegio dei Revisori, per l'acquisizione della certificazione prevista dall'art. 8 – comma 7 – del CCNL 16.11.2022, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, e alla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTA l'art. 3 della legge 241/1990;

RILEVATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area finanziaria, tributi, personale e sviluppo economico, come nominato con decreto sindacale, numero 7 del 29/09/2023;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **DI NON PROCEDERE** all'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, determinato in € 262.566,57, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale (*come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale*);
- 3) **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, e nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.vo 75/2017, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo di € 199.095,89, come da "Allegato A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI DARE ATTO** che si è proceduto alla decurtazione di € 14.117,34 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- 5) **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative e sostituisce integralmente quanto stabilito con propria determinazione registro generale n. 220 del 29/05/2024;
- 6) **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;
- 7) **DI RILEVARE** che risultano indisponibili le somme, il cui utilizzo è vincolato, per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente e per indennità di comparto (quota a carico fondo);
- 8) **DI INVIARE** la presente determinazione di costituzione del Fondo al Collegio dei revisori, per l'acquisizione della certificazione prevista dall'art. 8 – comma 7 – del CCNL 16.11.2022 unitamente alla relazione tecnico-finanziaria;
- 9) **DI DARE ATTO** che nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.lgs. 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di

competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora l'obbligazione giuridica passiva divenga esigibile in tale esercizio;

- 10) **DI SUBORDINARE** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 11) **DI TRASMETTERE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 12) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 13) **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è la sottoscritta Responsabile di area;
- 14) **DI DARE ATTO** che la sottoscritta ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza.

ALLEGATO A

FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024 CCNL 2019/2021	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	138.791,01
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	5.420,48
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER AUMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	4.423,68
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DIPENDENTI DELLE PROVINCE - ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
CONSISTENZA DI PERSONALE - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) - ART. 33 D.L. n. 34/2019	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	148.635,17
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.828,80
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.350,51
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	2.873,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	2.447,25
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 (in servizio al 01/04/2023)	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	10.499,56
TOTALE RISORSE STABILI	159.134,73
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSOR N.I., NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARM DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ANPR	2.955,00
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	41,21
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	200,00
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	13.269,33
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	16.465,54
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSOR N.I., NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	2.500,00
RISPARM DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023	40.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI P.L. SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN FAVORE DI PRIVATI ART. 56 TER CCNL 2016/18 - ART. 22, COM. 3 BIS D.L. 59/2017 - LEGGE N. 96/2017	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCREMENTO PER ENTI BENEFICIARI DI FONDI PNRR D.L. N. 13/2023, CONV. LEGGE N. 41/2023	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 - QUOTA 2024	1.461,89
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	43.961,89
TOTALE RISORSE VARIABILI	60.427,43
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	219.562,17
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	165.100,71
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	54.461,45
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	1.738,36
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	2.078,08
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	2.532,50
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI	
TOTALE DECURTAZIONI	6.348,94
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	213.213,23
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA E DEL D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	14.117,34
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	199.095,89

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del Servizio
STOCCHI ORIETTA

Il responsabile dell'Area
STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.